



COMUNE DI PREGNANA MILANESE

- CITTA' METROPOLITANA DI MILANO -

PIAZZA LIBERTA' N. 1 - C.A.P. 20006

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 35 Del 29-07-2026

Oggetto: VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 8 DEL D.LGS. 267/2000, VERIFICA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 COMMA 2 DEL D.LGS. 267/2000 E RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

L'anno duemilaventisei il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 21:00, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, su convocazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale;

All'appello iniziale risultano presenti i seguenti consiglieri:

BOSANI ANGELO	P	BORGHI ROBERTA	P
MAESTRONI SERGIO ROMEO	A	PIZZIGONI MARIAGRAZIA	P
CISLAGHI STELLA	P	Albini Francesca	A
MARAFIOTI GIUSEPPE	A	ANDRIAN SAMUELE	A
TADDEO CRISTIANO	P	FERRARIO LUCA	P
MIRRA GIANLUCA	P	PICOZZI FEDERICO	P
GADDA ROBERTO	P		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4.

Assume la presidenza BOSANI ANGELO in qualità di SINDACO

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. DELFRATE GIANLUCA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Consiglieri presenti prima della trattazione del punto all'OdG: n. 9;
Assenti n. 4 (Maestroni, Marafioti, Albini e Andrian).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra il punto l'Assessore Mirra;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 31/07/2025, avente ad oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028 ai sensi degli artt. 151 e 170 del D.lgs. n. 267/2000";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 16/12/2025, avente ad oggetto "Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2026-2028 (art. 170, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000)";
- la deliberazione di Comunale n. 63 del 16/12/2025, avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 23/12/2025, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 (parte contabile)";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 28/01/2026, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 18/02/2026 avente ad oggetto "1a variazione in via d'urgenza al Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2026-2028, esercizi 2026-2027-2028 in termini di competenza e di cassa. art. 175, comma 4, del T.U.E.L.";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 18/02/2026 avente ad oggetto "Variazioni al piano esecutivo di gestione 2026/2028 - esercizio 2026 in termini di competenza e di cassa ed esercizi 2027 e 2028 in termini di competenza. aggiornamento delle risorse assegnate ai responsabili di settore";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 04/03/2026 avente ad oggetto "Ratifica variazione di bilancio assunta in via d'urgenza con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 18.02.2026 avente ad oggetto "1a Variazione in via d'urgenza al Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2026-2028, esercizi 2026-2027-2028 in termini di competenza e di cassa. art. 175, comma 4, del T.U.E.L.";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 04/03/2026 avente ad oggetto "Variazione al Bilancio di previsione 2026 – 2028 ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 (marzo)";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 04/03/2026 avente ad oggetto "Variazioni al piano esecutivo di gestione 2026/2028 - esercizio 2026 in termini di competenza e di cassa ed esercizi 2027 e 2028 in termini di competenza. Aggiornamento delle risorse assegnate ai responsabili di settore";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 15/04/2026 avente ad oggetto "Esame ed approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2025";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 13/05/2026 avente ad oggetto "Variazione al Bilancio di previsione 2026 – 2028 ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 (maggio)";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 13/05/2026 avente ad oggetto "Variazioni al piano esecutivo di gestione 2026/2028 – esercizio 2026 in termini di competenza e di cassa ed esercizi 2027 e 2028 in termini di competenza. Aggiornamento delle risorse assegnate ai responsabili di settore".

Richiamato l'art. 175 del D.lgs n. 267/2000, come modificato dall'art. 74 del d.lgs 118/2011 e dal d.lgs 126/2014 che in particolare dispone:

al comma 1. - Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.

al comma 2. - Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.

al comma 3. - Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

- a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;*
- b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;*
- c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;*
- d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;*
- e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);*
- f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);*
- g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.*

al comma 8 - Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

Richiamato l'articolo 193 del TUEL che prevede:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
 - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*
 - c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”;*
- La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.*

3. *Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.*

4. *La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.*

Visto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il 2026/2028 approvato dalla G.C. con deliberazione n. 11 del 28 gennaio 2026;

Richiamato il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 16 dicembre 2025 ed in particolare i commi 3 e 5 dell'articolo 26:

- *comma 3, “Il responsabile del Settore Affari Economico-Finanziario analizza e aggrega le informazioni ricevute dai responsabili dei centri di responsabilità e, sulla base delle rilevazioni di contabilità generale finanziaria, provvede a:*
 - a) verificare gli equilibri di bilancio anche sulla base delle risultanze del monitoraggio sugli enti partecipati, e a proporre le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui, nonché le misure opportune per raggiungere l'obiettivo previsto per il rispetto dell'equilibrio di cui all'art. 1, commi 820 e 821, della legge n. 145/2018;*
 - b) istruire i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio;*
 - c) adottare le iniziative necessarie a adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione finanziario e accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.*
- *comma 5, “il Consiglio provvede con apposito atto deliberativo, entro il 31 luglio di ogni anno, a dare atto del permanere o meno degli equilibri generali di bilancio e a adottare, eventualmente, gli altri provvedimenti di cui all'art. 193 comma 2, e 194 del D.Lgs. n. 267/2000”.*

A tal fine i responsabili di Settore trasmettono al Responsabile del Settore Servizi Economico Finanziario e Servizi Generali una relazione in ordine allo stato di attuazione dei rispettivi programmi approvati dal Consiglio comunale con il Documento Unico di Programmazione.

Vista la verifica sullo stato di attuazione dei programmi effettuata dai responsabili di servizio;

Considerato che, così come risulta dall'allegata relazione, l'ufficio ragioneria ha verificato

gli equilibri di bilancio procedendo:

- all'analisi della gestione dei residui attivi e passivi;
- all'analisi della congruità delle singole poste di entrata ed uscita di competenza al fine di verificarne la congruità delle previsioni di Bilancio 2026;
- all'individuazione, sulla base delle richieste provenienti dai diversi uffici comunali delle eventuali maggiori esigenze che potrebbero rendersi necessarie da qui alla fine dell'anno;

Preso atto che dalla relazione allegata avente per oggetto "RELAZIONE SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ANNO 2026 AI SENSI DELL'ART. 193, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ COMUNALE", (**AII. A**) la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, risulta una situazione di sostanziale equilibrio dalla gestione di competenza;

Preso atto della verifica dello stato di attuazione dei programmi;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 151, comma 3 e 162, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario contiene, per il primo esercizio, previsioni in termini di competenza e di cassa;

Ritenuto pertanto necessario procedere con l'assestamento del bilancio ed il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Preso atto delle richieste di variazione al bilancio di previsione 2026/2028 presentate al Settore Servizi Economico Finanziari e Servizi Generali dai Responsabili di Settore del Comune di Pregnana, depositate agli atti del Settore medesimo per l'istruttoria della presente variazione;

Dato atto che nota prot. n. 5185 del 19.06.2026, il Responsabile del Settore Servizi Economico Finanziari e Servizi Generali ha richiesto ai Responsabili di Settore dell'Ente di formalizzare le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui, anche al fine di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- l'andamento della gestione, carenze o eccedenze di fondi assegnati, fatti rilevanti nella gestione e situazioni sopravvenute;
- l'individuazione di necessità di variazione degli stanziamenti previsionali (e possibilmente proposta di copertura);
- di relazionare in merito ad eventuali fatti di gestione che facessero prefigurare una attuazione dei programmi diversa da quella programmata allo stato attuale nei documenti approvati dall'Ente;

Considerato che con la medesima nota prot. n. 5185 del 19.06.2026 detto Responsabile ha inoltre richiesto:

- al Responsabile del Settore Assetto ed Uso del Territorio di effettuare la verifica dell'andamento - dei lavori pubblici finanziati e del relativo cronoprogramma ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;

Viste le note di riscontro con prot. n. 5777 del 08.07.2026, sottoscritte dai Responsabili di Settore, dalle quali risulta:

- l'inesistenza di eventuali situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza, la gestione di cassa e per quello che riguarda la gestione dei residui;
- l'inesistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere;

Accertato che l'avanzo di amministrazione derivante dall' approvazione del rendiconto 2025 si

distingue nelle seguenti componenti:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2025 (A) ⁽²⁾	(=)			3.803.766,57
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025				
Parte accantonata ⁽³⁾				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2025 ⁽⁴⁾				1.608.469,96
Accantonamento residui perenti al 31/12/2025 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				0,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contenzioso				32.717,00
Fondo di garanzia debiti commerciali				0,00
Fondo obiettivi di finanza pubblica				14.979,00
Altri accantonamenti				40.570,98
Totale parte accantonata (B)				1.696.736,94
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				1.453,00
Vincoli derivanti da trasferimenti				0,00
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				102,77
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				701,40
Altri vincoli da specificare				0,00
Totale parte vincolata (C)				2.257,17
Totale parte destinata agli investimenti (D)				78.642,77
Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)				2.026.129,69
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾				0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾				

Richiamato l'art. 187 del D.L.gs n. 267/2000, come modificato dall'art. 74 del D.L.gs 118/2011 che dispone:

"1. Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati

comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'articolo 188;

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'articolo 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

La quota libera dell'avanzo di amministrazione può essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche necessità, per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per il finanziamento di spese di investimento e per l'estinzione anticipata di prestiti. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi.

3 bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193;

3-ter. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;

d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'articolo 193. L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.”

3-quater. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un

preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

3-quinquies. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta.

Rilevata la necessità di apportare al bilancio 2026/2028 le opportune variazioni, al fine di adeguare le previsioni alle operazioni in corso e a quelle che potranno verificarsi nel proseguimento dell'esercizio, tenuto conto della gestione effettuata;

Verificata la necessità, connessa all'adozione della variazione di bilancio in argomento e all'andamento effettivo della gestione economico-finanziaria dell'Ente, di apportare alcune variazioni alle dotazioni di cassa del primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione per il periodo 2026/2028 anno 2026;

Dato atto che in attuazione a quanto sopra il Settore Servizi Economico Finanzi e Servizi Generali:

- ha provveduto alla verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri stabiliti dalle norme contabili per la copertura delle spese correnti e in conto capitale;
- sentito la Responsabile del Settore Assetto ed Uso del Territorio, di non modificare, rispetto a quanto previsto in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028, l'impiego dei proventi dai permessi di costruire nel triennio 2026/2028, destinato al finanziamento di spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, come disciplinato dall'art. 1 comma 460 della Legge 11.12.2016 n. 232;

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs.vo n.118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, viene verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

a) nel bilancio in sede di assestamento;

b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri;

Considerato che la verifica della congruità del FCDE è condizione essenziale per poter applicare durante l'esercizio l'avanzo di amministrazione, come indicato dalla stessa Corte dei Conti – Sezione Autonomie con la delibera 8/SEZAUT/2018/INPR;

Dato atto, infatti, che i fondi e gli accantonamenti costituiscono uno strumento contabile preordinato a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di una certa quantità di risorse necessarie a bilanciare sopravvenienze che possano pregiudicarne il mantenimento durante la gestione; la previsione di dette poste deve essere congrua, da un lato, affinché la copertura del rischio sia efficacemente realizzata e, dall'altro, affinché lo stanziamento in bilancio non sottragga alla gestione risorse in misura superiore al necessario;

Rilevato pertanto che:

- non vi è necessità di revisionare l'accantonamento del fondo crediti dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, relativo alla gestione dei residui in quanto risulta congruo nella misura accantonata;
- non vi è necessità di revisionare il fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità previsto in bilancio 2026/2028, dando atto che lo stesso è congruo nella misura accantonata come segue: esercizio 2026, 2027 e 2028 pari ad € 200.000,00;

Dato atto che è già stata applicata in sede di approvazione del bilancio di previsione 2026/2028 anno 2026 una quota di avanzo di amministrazione per € 726,00, e successivamente con variazioni di bilancio per una quota complessiva di avanzo di amministrazione pari ad € 1.506.642,40 così distinto:

- € 9.017,00 di avanzo di amministrazione parte accantonata, destinato a spese di investimento, € 78.642,77 di avanzo di amministrazione destinato agli investimenti, che finanziano gli investimenti, € 701,40, di avanzo di amministrazione derivante da vincoli formalmente attribuiti dall'Ente, che finanziano spese correnti ed € 1.418.281,23 di avanzo di amministrazione parte disponibile che finanziano per € 64.000,00 spese correnti e per € 1.354.281,23 che finanziano spese di investimento (deliberazione di CC n. 23/2026), per un totale di € 1.506.642,40.

Dato atto che con la presente variazione di bilancio viene applicata un'ulteriore quota di avanzo di amministrazione parte accantonata risultante dal rendiconto di gestione 2025, per il complessivo importo di € 14.979,00, e una quota di avanzo di amministrazione parte disponibile per € 250.668,30, di cui € 10.000,00 per spese correnti a carattere non permanente ed € 240.668,30 per spese di investimento, per un totale complessivo di € 265.647,30.

Accertato che il Comune di Pregnana Milanese può legittimamente applicare avanzo di amministrazione in quanto:

- è attestata, come da istruttoria sopra indicata, la congruità dei fondi accantonati nel risultato di amministrazione 2025;
- vengono rispettati i criteri gradualistici di applicazione dell'art. 187 del D.Lgs.vo n.267/2000;
- non si è in presenza di situazioni di utilizzo di cassa vincolata ex art. 195 D.Lgs.vo n.267/2000 e di anticipazione di tesoreria ex art. 222 D.Lgs.vo n.267/2000;

Verificato inoltre che l'applicazione dell'avanzo di amministrazione, pur riducendo la disponibilità di cassa, non ne comporta squilibri in quanto l'attuale disponibilità del fondo cassa, unitamente ai flussi di cassa previsti nel bilancio, comprensivi dell'attuale variazione, risulta sostenibile;

Atteso che le variazioni apportate al Bilancio 2026/2028 – esercizi 2026-2027-2028 con la presente deliberazione si riassumono nella seguente tabella:

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
TOTALE ENTRATE	2026	18.650.203,90	831.673,80	0,00	19.481.877,70
	2027	21.080.813,00	217.755,00	0,00	21.298.568,00
	2028	13.712.473,00	262.321,00	0,00	13.974.794,00
	Cassa	26.318.010,28	566.026,50	0,00	26.884.036,78

USCITE	Anno	Stanziamento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
TOTALE USCITE	2026	18.650.203,90	843.673,80	12.000,00	19.481.877,70
	2027	21.080.813,00	274.787,00	57.032,00	21.298.568,00
	2028	13.712.473,00	319.353,00	57.032,00	13.974.794,00
	Cassa	23.777.555,11	843.673,80	12.000,00	24.609.228,91

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2026	0,00	-12.000,00	12.000,00	0,00
	2027	0,00	-57.032,00	57.032,00	0,00
	2028	0,00	-57.032,00	57.032,00	0,00
	Cassa	2.540.455,17	-277.647,30	12.000,00	2.274.807,87

Visti i seguenti documenti, predisposti dal Responsabile del Settore Servizi Economico Finanzi e Servizi Generali, allegati alla presente per farne parte sostanziale e integrante:

- allegato 01 – Variazioni al bilancio 2026/2028– esercizio 2026 competenza e cassa;
- allegato 02 – Verifica equilibri di bilancio 2026/2028;
- allegato 03 – Prospetto Riepilogo titoli;

Dato atto che, per effetto della variazione in oggetto:

- il fondo di cassa finale presunto risulta essere non negativo;
- l'ente non ha utilizzato entrate a specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti ai sensi dell'art. 195 TUEL;
- ad oggi l'ente non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria;
- sono stanziati e disponibili un fondo di riserva ordinario e un fondo di cassa congrui;
- permangono gli equilibri di bilancio sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile e in particolare degli artt. 162 - c. 6, e 193 del D.Lgs.vo n. 267/2000, come da allegato 02;

Vista la relazione redatta dal Responsabile del Settore Servizi Economico Finanzi e Servizi Generali sulla salvaguardia degli equilibri di Bilancio 2026, allegata quale parte integrante del presente atto (**all.to A**), dalla quale si evince che è possibile prevedere che l'esercizio in corso si concluderà mantenendo in pareggio la gestione di competenza;

Ritenuto, per le motivazioni innanzi espresse e tenuto conto dell'andamento effettivo della gestione economico-finanziaria dell'Ente, di poter approvare le variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione per il triennio 2026/2028, esercizio 2026 in termini di competenza e cassa, come dettagliato nell'allegato 01, parte integrante e sostanziale della

presente, al fine di garantire il buon andamento della gestione amministrativa e il buon funzionamento dell'Ente, la realizzazione degli interventi programmati e la migliore gestione delle nuove esigenze;

Considerato che in sede di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di Contabilità, è emerso che la realizzazione dei programmi e degli obiettivi è conforme a quanto stabilito nella Nota di Aggiornamento al D.U.P. 2026-2028, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 16.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, come risulta dalle Relazioni redatte dai Responsabili di Settore e integrate nell'allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti - parere n. 26/2026, pervenuto presso l'Ente in data 24.07.2026 al prot. n. 6265 allegato alla presente per farne parte sostanziale e integrante (allegato n. C);

Visti il D.Lgs. 118/2011 e i principi contabili di cui agli allegati 4/1 e 4/2 dello stesso decreto;

Visto il D.Lgs. 267/2000, in particolare gli artt. 42, 175, 193;

Visto il Regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 65 del 16/12/2025;

Richiamato il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66/25, e in particolare gli artt. 26;

Visti ed acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, da parte del Responsabile del Settore Servizi Economico Finanzi e Servizi Generali;

Considerato che l'atto di deliberazione è stato sottoposto alla visione della Commissione Consiliare Affari Generali – Bilancio – Finanze – Economia e Lavoro in data 27/07/2026;

Uditi gli interventi del Consigliere Ferrario e del Consigliere Taddeo, con dichiarazione di voto che chiede che venga allegata in atti;

Con votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato presenti n. 9; votanti n. 7; favorevoli n. 7; contrari n. //; astenuti n. 2 (Pizzigoni e Ferrario);

DELIBERA

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare al bilancio di previsione 2026/2028, per le motivazioni in premessa, le variazioni di assestamento generale contenute nell'allegato 01 parte integrante e sostanziale della presente, ai sensi dell'art. 175, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, sia in termini di competenza sia in termini di cassa per l'esercizio 2026;

3. di precisare che per effetto delle variazioni apportate permane il pareggio del bilancio 2026/2028 - esercizio 2026 in € 19.481.877,70 esercizio 2027 in € 21.298.568,00, esercizio 2028 in € 13.974.794,00;
4. di dare atto che le previsioni di cassa per l'anno 2026, a seguito delle variazioni di bilancio apportate con la presente deliberazione, sono pari a € 26.884.036,78 per le entrate e € 24.609.228,91 per le spese, con una differenza positiva di € 2.274.807,87;
5. di dare atto che:
 - permangono gli equilibri di bilancio sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare degli artt. 162, c. 6, e 193 del D.Lgs. 267/2000 come da allegato 02;
 - il fondo di cassa non è negativo;
 - sono stanziati e disponibili un fondo di riserva ordinario e un fondo di cassa congrui;
6. di prendere atto dell'allegata relazione (All.to A) redatta dal Responsabile del Settore Servizio Economico Finanziari e Servizi Generali avente per oggetto "Relazione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio anno 2026 ai sensi dell'art. 193, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento di contabilità comunale.", la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
7. di dare atto che, secondo quanto disposto dall'art. 193, comma 1, del D.Lgs 267/2000, durante la gestione e nelle variazioni di bilancio è stato rispettato il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal D.Lgs n.267/2000, con particolare riferimento agli equilibri di competenza finanziaria, dei residui e di cassa;
8. di dare atto, ai sensi dell'art. 193 - comma 2 del D.Lgs n. 267/2000, che dalle risultanze contabili della gestione in corso, rilevate alla data di cui sopra (02.07.2026) non presentano condizioni di squilibrio in relazione sia alle entrate e spese di competenza, sia alle operazioni relative ai residui attivi e passivi, per cui appare fondato ritenere che tali condizioni potranno permanere nel corso dell'esercizio mantenendo gli equilibri di bilancio, così come risulta dalla relazione redatta dal Responsabile del Settore Servizi Economico Finanziari e Servizi Generali allegato A;
9. di dare atto che in sede di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ai sensi dell'art. 18 del vigente Regolamento di Contabilità, è emerso che la realizzazione dei programmi e degli obiettivi è conforme a quanto stabilito nella Nota di Aggiornamento al D.U.P. 2026/2028, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 16.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, come risulta dalle Relazioni redatte dai Responsabili di Settore e integrate nell'allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
10. di dare atto che alla data odierna, non risultano pervenute al Settore Servizio Economico Finanziari e Servizi Generali segnalazioni di debiti fuori bilancio tali da pregiudicare l'equilibrio della gestione;
11. di demandare al Responsabile dell'Area Finanziaria il compimento degli atti successivi conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente, ivi compresa la

pubblicazione della presente variazione di bilancio nel sito internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente";

12. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato: presenti n. 9; votanti n. 9; favorevoli n. 9; contrari n. //; astenuti n. //, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
BOSANI ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DELFRATE GIANLUCA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, D.lgs. n. 267/00 e s.m.i.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DELFRATE GIANLUCA

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI PREGNANA MILANESE

- CITTA' METROPOLITANA DI MILANO -

PIAZZA LIBERTA' N. 1 – C.A.P. 20006

PARERE OBBLIGATORIO AI SENSI DEL D. LGS. N. 267 DEL 18/08/2000

- Artt. n. 49 comma 1, n. 147 bis e n. 151 comma 4 –

DELIBERA DI CONSIGLIO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Oggetto: VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 8 DEL D.LGS. 267/2000, VERIFICA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 COMMA 2 DEL D.LGS. 267/2000 E RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore Serv. Economico-Finanziari e Serv. Generali
Stefanizzi Daniele

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI PREGNANA MILANESE

- CITTA' METROPOLITANA DI MILANO -

PIAZZA LIBERTA' N. 1 – C.A.P. 20006

PARERE OBBLIGATORIO AI SENSI DEL D. LGS. N. 267 DEL 18/08/2000

- Artt. n. 49 comma 1, n. 147 bis e n. 151 comma 4 –

DELIBERA DI CONSIGLIO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 8 DEL D.LGS. 267/2000, VERIFICA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 COMMA 2 DEL D.LGS. 267/2000 E RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Serv. Economico-Finanziari e Serv. Generali
Stefanizzi Daniele

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI PREGNANA MILANESE

- CITTA' METROPOLITANA DI MILANO -

PIAZZA LIBERTA' N. 1 - C.A.P. 20006

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 35 Del 29-07-26

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio al n. 655 e sul sito internet istituzionale di questo Comune dal giorno 05-08-2026 al giorno 20-08-2026 per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione
(*Nominativo leggibile nel certificato di firma*)

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.